



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice MORONESE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2018**

Misure urgenti per il completamento della cartografia geologica d'Italia e della microzonazione sismica su tutto il territorio nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di completare la cartografia geologica d'Italia e di definire la microzonazione sismica del territorio nazionale. Interventi, questi, necessari visto la configurazione del territorio italiano predisposto al dissesto idrogeologico, al rischio sismico e vulcanico, ragion per cui la realizzazione della Carta geologica ufficiale d'Italia (progetto CARG) può senz'altro fornire gli strumenti conoscitivi di base per la conoscenza fisica del territorio, prevedendo rilevamenti geologici di dettaglio alla scala 1:10.000, informatizzazione dei dati alla scala 1:25.000 e loro organizzazione in una banca dati nazionale, allestimento e stampa dei fogli alla scala 1:50.000. La Carta geologica ufficiale d'Italia è un'opera infrastrutturale di importanza strategica per il nostro Paese in quanto strumento di base per la conoscenza fisica del territorio e presupposto fondamentale per qualsiasi intervento finalizzato sia alla difesa del suolo ed alla pianificazione territoriale, sia alla progettazione di opere ed infrastrutture.

Parimenti gli studi di microzonazione sismica (MS) hanno l'obiettivo di razionalizzare la conoscenza sulle alterazioni che lo scuotimento sismico può subire in superficie, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione, per l'emergenza e per la ricostruzione post-sisma. La peculiarità geologica del nostro Paese, la sua predisposizione al dissesto idrogeologico, al rischio sismico e vulcanico, impongono interventi urgenti finalizzati alla conoscenza geologica del territorio e quindi alla riduzione del rischio. Non si può infatti parlare di prevenzione senza un'approfondita conoscenza del territorio.

La conoscenza del territorio nella sua globalità, sia nei termini degli aspetti fisico-ambientali del contesto geologico e geomorfologico, sia nei termini della compatibilità tra questi e le potenziali trasformazioni di utilizzo del suolo, rappresenta uno strumento indispensabile per la gestione del delicato equilibrio ambientale.

La realizzazione della cartografia geologica e gli studi di MS sono strettamente connessi e sicuramente la cartografia geologica rappresenta la base conoscitiva di partenza sulla quale vengono poi effettuati gli approfondimenti necessari per la MS.

Il mancato completamento del Progetto CARG) e di quello di MS, hanno posto il nostro Paese in una situazione di criticità per il patrimonio abitativo, per la prevenzione dai rischi naturali, per lo sviluppo sostenibile del territorio e per la valorizzazione delle risorse naturali.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli: l'articolo 1 dispone il finanziamento necessario per il completamento della Carta geologica italiana, pari a 22 milioni di euro annui per il triennio 2019-2020-2021 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2022. Le attività di coordinamento per il completamento della carta sono demandate al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che può stipulare convenzioni per lo svolgimento dell'attività con le regioni e le province autonome, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

L'articolo 2 stanziava 15 milioni di euro per il 2019 a favore del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al fine di realizzare gli studi di MS di III livello, nei territori italiani rientranti nelle zone sismiche 1 e 2, che non siano destinatari delle risorse stanziare già a tal fine dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Si stabilisce, inoltre, che, a decorrere dall'anno finanziario 2021, la dotazione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, sia determinata

annualmente dalla legge di bilancio al fine di finanziare gli studi di MS. L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 4 consente agli enti territoriali l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e la contrazione di mutui per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, garantendo, in ogni caso, il rispetto del saldo di bilancio di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Stanziamenti per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia)*

1. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è autorizzata la spesa di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, da iscrivere in un apposito Fondo nel bilancio dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e sono svolte in collaborazione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Una quota non superiore al 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, potrà essere destinata a oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, all'assunzione di personale altamente qualificato selezionato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.

4. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le

attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende noto in apposito atto quali siano le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori negli anni successivi fino al completamento dell'intero progetto, stabilendo la durata temporale e l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati.

Art. 2.

*(Stanziamenti per il completamento degli studi di microzonazione sismica)*

1. Per il finanziamento delle prime esigenze relative al completamento degli studi di microzonazione sismica, all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «e di euro 44 milioni per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 44 milioni per l'anno 2019 e di euro 15 milioni per il 2020».

2. Per l'anno 2019 le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziato dal comma 1, sono destinate alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di III livello, nei territori italiani rientranti nelle zone sismiche 1 e 2 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e diversi da quelli di cui alla lettera *l-bis*), del comma 1, dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. A decorrere dall'anno finanziario 2021, la dotazione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

## Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari a 37 milioni per il 2019, 22 milioni per il 2020 e 2021, e 10 milioni a decorrere dal 2022 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## Art. 4.

*(Utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli enti territoriali)*

1. Ferme restando le operazioni di investimento dei singoli enti effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti di cui al comma 1, dell'articolo 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e gli enti locali, ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 10 sono autorizzati a stipulare patti di solidarietà nazionali, o apposite intese regionali, al fine di consentire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e la contrazione di mutui per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, garantendo, in ogni caso, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012.

## Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



€ 1,00